



CITTA' DI FERMO

Registro generale n. 201

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA DEL 31-05-19, n. 42

Oggetto:

**STAGIONE BALNEARE 2019- ORDINANZA SINDACALE ORDINARIA
DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE AREE DI BALNEAZIONE
IDENTIFICATE DAL CODICE: IT011 109006002.**

IL SINDACO

VISTA la vigente normativa in materia:

- Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva Comunitaria 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE;
- D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale";
- D. Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE";
- Decreto del Ministero della Salute 30 marzo 2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione";
- Decreto del Ministero della Salute 19 aprile 2018, modifica del D.M. Salute 30 marzo 2010;

VISTO il Decreto del Dirigente della P.F. Tutela delle Risorse Ambientali della Regione Marche n. 204 del 26/10/2010, con cui si sono individuate le acque di balneazione ai sensi del D. Lgs. n. 116/08 del D.M. 30 marzo 2010;

VISTA la DGR Marche n.497 del 29/04/2019;

VISTA la propria ordinanza n. 29 del 30.04.2019 avente ad oggetto : "Stagione Balneare 2019. Ordinanza Sindacale Iniziale. Individuazione delle acque marino costiere non destinate alla balneazione";

VISTO l'art. 650 del Codice Penale;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con particolare riferimento agli artt. 50 e 54, relativi, rispettivamente, alle competenze e alle attribuzioni del Sindaco;

VISTA la Legge n. 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO lo Statuto Comunale;

PREMESSO che, fra le competenze comunali di cui all'articolo 5, c. 1, lettera b) del D. Lgs. n. 116/2008, c'è quella di delimitare le “*zone vietate alla balneazione, qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti*”, nonché “*la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui*” alla lettera b) stessa, garantendo, altresì, un'adeguata informazione al pubblico (art. 15 del D. Lgs. n. 116/2008);

PREMESSO che, la Regione Marche, con propria DGR n. 497 del 29/04/2019 già citata:

- ha stabilito che “*le Amministrazioni Comunali, che hanno ricevuto comunicazione di non conformità delle proprie acque di balneazione, a seguito di quanto indicato al punto 10, devono comunicare immediatamente i provvedimenti adottati per la risoluzione di tali situazioni di non conformità al Ministero della Salute e alla Regione Marche, secondo quanto indicato al punto 8 dell'allegato E*”;
- all'allegato E, punto 8, ha indicato che “*Il Comune interessato al superamento del valore limite di uno o più parametri microbiologici, di cui al punto precedente, deve trasmettere gli atti di divieto di balneazione e di revoca del divieto adottati a seguito delle comunicazioni di ARPAM, al Ministero della Salute e alla Regione, per posta elettronica, nonché successivamente per posta certificata, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.M. 30 marzo 2010, indicando le ragioni del divieto e le azioni intraprese per interrompere la causa*”;

VISTA la nota dell'ARPAM Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno del 30.05.2019 prot. 32427 riguardante l'esito delle analisi dei campioni di acqua di mare di cui ai rapporti di prova n. 132/BL (prelievi eseguiti il 29.05.2019);

PRESO ATTO che gli esiti analitici di cui alla suddetta nota evidenziano la non conformità nella stazione sottoriportata e precisamente :

- ID BW IT011109006002 stazione di prelievo n. 54 - 500 mt sud foce Tenna.

Parametro Escherichia coli 610 UFC/100 ml.

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, sono attribuite al Sindaco, rispettivamente, le funzioni di igiene e sanità pubblica e la potestà di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
- ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 116/2008 “*Le autorità competenti provvedono affinché vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora vengano a conoscenza di situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti. Tali misure includono l'informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione*”;

RILEVATO che il bene giuridico oggetto di tutela della presente ordinanza è la salute pubblica, in un'ottica di prevenzione dei pericoli sottesi;

CONSIDERATO che obiettivo primario del presente atto è quello di salvaguardare la salute e l'incolumità pubblica, disponendo ordini finalizzati alla tutela igienico – sanitaria ed alla sicurezza dei bagnanti;

RITENUTO necessario provvedere adeguatamente alla rimozione di ogni fonte di pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, provvedendo ad escludere dalla balneazione lo/gli specchio/i d'acqua di mare di che trattasi;

ORDINA

il **DIVIETO TEMPORANEO** di balneazione, a decorrere dalla data del 31.05.2019, nelle acque marino – costiere corrispondenti ai tratti individuati come segue;

ID BW	NOME BW	LUNGHEZZA TRATTO (m)
IT011109006002	500 mt sud foce Tenna. Stazione di prelievo n. 54	50 mt sud e 50 mt nord dalla stazione di prelievo n. 54.

precisando che in queste acque continueranno ad essere svolti gli accertamenti qualitativi da parte del competente servizio provinciale ARPAM (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) Marche e che tali tratti di costa saranno riaperti alla balneazione con ulteriore ordinanza sindacale solo a seguito dell'esito favorevole delle analisi compiute dal competente servizio provinciale ARPAM.

ORDINA ALTRESÌ

- che sulle aree demaniali soggette al divieto temporaneo di balneazione sia apposta e mantenuta, per tutta la durata della chiusura della/e BW, a cura della società Fermo Asite s.u.r.l., adeguata cartellonistica, finalizzata ad informare correttamente i cittadini e i bagnanti riguardo alle misure di gestione adottate ed ai rischi sanitari associati alla fruizione di tali acque di non balneazione;
- che tale cartellonistica sia mantenuta integra e ripristinata o sostituita, qualora fosse oggetto di atti vandalici che ne causino il danneggiamento o la rimozione, per tutta la durata della chiusura della/e BW;

DISPONE

- che gli allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;
- **che la presente ordinanza venga resa nota a tutta la popolazione ed ai bagnanti mediante :**

a) apposizione di cartelli lungo i tratti interessati, con le scritte *“Divieto temporaneo di balneazione a scopo cautelativo”* posizionati a cura della Fermo Asite;

b) pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente per tutta la durata del divieto temporaneo di balneazione e fino a nuova disposizione;

c) portale web del Comune;

1. inviata per quanto di competenza :

- a) ai seguenti uffici comunali: Capo Operaio dei Servizi Esterni, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Ufficio Comunicazione, Polizia Municipale, Dirigente Settore LL.PP. Protezione Civile Urbanistica Ambiente e Contratti, Dirigente Settore Attività Produttive, Dirigente Settore Turismo ed alla società Fermo Asite nella persona del presidente Ing. Albero Paradisi;

- che il presente atto, sia inviato a mezzo PEC, anticipandolo via e-mail, ai seguenti indirizzi:

DESTINATARIO	PEC	E-MAIL
--------------	-----	--------

Ministero della Salute	dgprev@postacert.sanita.it	acque.balneazione@sanita.it
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	dgsta@pec.minambiente.it	
Regione Marche Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa	regione.marche.acquasuolocosta@emarche.it	balneazione@regione.marche.it
ARPAM	arpam.dipartimentofermo@emarche.it arpam.dipartimentoascoli@emarche.it	arpam.direzionegenerale@ambiente.marche.it
ASUR	areavasta4.asur@emarche.it	diramministr.asur@sanita.marche.it
CAPITANERIA DI PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI PORTO SAN GIORGIO	Loro Sedi	

- che gli Organi di Controllo preposti dalla normativa vigente verifichino l'esecuzione ed il rispetto della presente Ordinanza .

INFORMA

- che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile;
- che l'inottemperanza al presente provvedimento è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- che contro la presente ordinanza è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Ancona (entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi della Legge n. 1034 del 06/12/1971) oppure, in via alternativa, proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (entro 120 giorni dall'anzidetta pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971);

- che, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, l'unità organizzativa competente è il servizio Politiche Ambientali ed il responsabile del procedimento è il dr. Alessandro Paccapelo reperibile al n. 0734284249 - email Alessandro.paccapelo@comune.fermo.it .

IL SINDACO
